

**ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA (PROCEDURA N./.../2026) - CIG:**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S Lucia n. 81, innanzi a me, Dr/ssa, nato/a il....., Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art 16 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e dell' art. 6, co 2 e 14, DPR n 62/2013 prot. n. del (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) **la Regione Campania, C.F. 80011990639**, di seguito denominata Regione, nella persona del, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con il DPGRC n. del Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. del, idonea dichiarazione

ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) **la Società**, di seguito denominata Società, nella persona del/della sig./dr., nato/a a il , legale rappresentante della Società, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società, avente sede inautorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ...

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 08.04.2004, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n., R.E.A. n.;

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot.;

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che sono decorsi i termini di rilascio delle comunicazioni antimafia di cui all'art. 88, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il

presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 88 commi 4bis e 4ter del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato, altresì, che:

- con Decreto Dirigenziale n. 81 del 20.11.2025, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura di affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi e attrezzature di proprietà regionale, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, per l'affidamento della fornitura di tendaggi mediante accordo quadro per le esigenze degli uffici della Giunta Regionale della Campania;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 81 del 20.11.2025, si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, delle somme relative alla procedura di affidamento per il servizio descritto e a nominare il R.U.P.;
- il valore complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 2.081.967,21 da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione, oltre IVA al 22%, pari ad € 458.032,79;
- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 136 in capo alla U.O.S. 203.02.02 Affari Generali – Utenze – Autoparco, della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- con Decreto Dirigenziale n. ... del ... è stata nominata la Commissione

di gara;

- a seguito dell'espletamento della procedura relativa all'affidamento di cui al presente contratto, con Decreto n. del .../.../2025 dell'U.O.S. 302.01.02 Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla (Proc n.) con un'offerta di €, oltre IVA al 22%, pari ad € per complessivi €, con un ribasso percentuale pari al %;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. PG/.../... del ... sullo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art.1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, nonché tutta la documentazione ivi elencata.
2. Tale documentazione (Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati approvati e l'Offerta presentata dalla Società, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali e presso l'U.O.S. 302.01.02 Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, è allegata al presente contratto (sub 1 e 2), previa sottoscrizione delle parti, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Lgs. n.36/2023 e dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

1. La Regione affida alla Società, che accetta, l'appalto del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà della Giunta Regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023, di cui alla procedura di gara n. .../.../2025, come disciplinato dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I veicoli e le attrezzature oggetto del presente appalto sono quelli riportati nelle tabelle allegate al Capitolato (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. Nel periodo previsto dal presente appalto, il parco veicoli e attrezzature potrà essere eventualmente modificato, ampliato o ridotto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale ed allo stato d'uso dei veicoli, senza che possa derivarne pretesa alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto la disciplina normativa e contrattuale, oltre che gli aspetti tecnici e gestionali del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà della Giunta Regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023.
2. Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta ai sensi

dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

3. Il servizio comprende:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle auto di servizio per esigenze istituzionali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di pompaggio antincendio veicolari dispositivi connessi degli automezzi speciali, impiegati nei servizi di prevenzione e spegnimento degli incendi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature speciali della Protezione Civile regionale impiegati nel servizio di prevenzione e gestione delle emergenze territoriali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature speciali degli Uffici regionali impiegati nei distretti agricoli, agro-energetici e agro-industriali (trattori, trattrici, macchine movimento terra, attrezzature, dispositivi per l'agricoltura, vivai, zootecnia, silvicoltura, allevamento);
- la fornitura degli oli, materiali di consumo e di tutti i ricambi originali nazionali ed esteri e di pneumatici per ogni tipo di veicolo, funzionali allo svolgimento del servizio di manutenzione dei mezzi oggetto dell'appalto.

4. Per manutenzione ordinaria s'intende:

- il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici;
- le sostituzioni di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenza tale da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento;
- la riparazione e sostituzione di pneumatici usurati, il cambio treni gomme invernali/estive con rotazione del treno gomme, comprese eventuali operazioni di controllo pressione degli pneumatici e contestuale equilibratura. In occasione delle rotazioni dei treni gomme invernali/estive deve essere controllata l'usura del treno gomme smontato e segnalata la necessità della sua sostituzione. Gli pneumatici smontati devono essere etichettati con l'indicazione della targa del mezzo cui appartengono, dell'asse e del lato su cui erano montati;
- la riparazione di componenti elettrici ed elettronici veicolari e la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- la preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia indicati nell'allegato I al Decreto Ministero dei Trasporti 19 maggio 2017;
- la gestione delle procedure tecniche ed amministrative, compreso il pagamento delle imposte, relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art. 80 “Nuovo Codice della Strada”,

D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), presso officina autorizzata MCTC, ovvero presso la sede della stessa società, se autorizzato.

- la gestione delle procedure tecniche ed amministrative relative alle pratiche di rottamazione dei veicoli;
- il lavaggio e la sanificazione di tutti i tipi di autoveicoli e loro parti, presso una stazione di lavaggio situata entro il raggio di 5Km dalla sede dell'Autoparco Regionale, in Napoli, via P. Metastasio 25/29;
- lo smaltimento di pezzi sostituiti, oli esausti, pneumatici, ecc. secondo la normativa in materia;
- gli interventi di riparazione *in loco* per i veicoli in panne, mediante officina mobile;
- il controllo emissioni gas di scarico e la gestione delle procedure tecniche ed amministrative relative all'acquisizione delle certificazioni relative ai gas di scarico.

7. Per manutenzione straordinaria s'intende:

- la sostituzione di parti meccaniche ed elettriche usurate anormalmente, difettose o guaste e che non rientrano nella casistica prevista dalla manutenzione ordinaria;
- la riparazione di carrozzeria, comprensiva di riverniciatura, sostituzione componenti carrozzeria e/o ripristino geometrie;
- il recupero e traino in officina degli autoveicoli non marcianti;

8. Per la fornitura dei materiali di consumo e di ricambio, si precisa che:

- i materiali saranno liquidati con riferimento all'elenco analitico dei ricambi necessari, allegato al preventivo di spesa ed accettato

dalla Stazione Appaltante.

- sui listini dei ricambi, dei liquidi idraulici, dei liquidi lubrificanti, etc., allegati all'offerta sarà applicata la percentuale di ribasso offerta per tutta la durata del contratto, salva la revisione dei prezzi.

9. In caso di comprovata irreperibilità di parti di ricambio originali, la ditta contraente è tenuta a darne comunicazione, indicando i prezzi dei ricambi utilizzabili, che in nessun caso potranno essere superiori ai prezzi contrattuali, derivanti dal ribasso sui listini allegati in fase di gara.
10. Tutte le prestazioni sopra riportate dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente Contratto.
11. Gli interventi consistono nell'accertamento della presenza di guasti, malfunzionamenti, rotture o usura, nell'individuazione della causa e nel ripristino della funzionalità del veicolo.
12. Le prestazioni che non possono essere realizzate all'interno delle strutture dell'appaltatore saranno effettuate a cura dello stesso tramite l'ausilio di strutture specializzate esterne. Per tali prestazioni, preventivamente autorizzate, l'appaltatore presenterà regolare fattura, il cui pagamento verrà liquidato con le modalità previste dal presente contratto.
13. Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria conseguente ad un sinistro, per il quale nella valutazione del danno ci sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extra contrattuale, per cui l'Ente non è vincolato in via esclusiva con la Ditta aggiudicataria e potrà

liberamente rivolgersi ad un'altra officina/carrozzeria.

14. La Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico e per specifiche esigenze, di affidare il servizio di cui ai commi precedenti ad altri operatori economici, senza ricorrere all'Accordo Quadro e senza che l'Appaltatore dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

Art. 5 - Decorrenza e Durata del contratto

1. L'Accordo Quadro avrà la durata di quattro anni a decorrere dal, data di affidamento, avvenuto nelle more della stipula del contratto con nota prot. n. ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, e comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

1. La Società è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'inizio dell'appalto e che entreranno in vigore nel corso dello stesso. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nei documenti che integrano il contratto.
2. L'Amministrazione contraente invierà all'Appaltatore un ordine di servizio con le lavorazioni richieste e le eventuali ulteriori prescrizioni organizzative del caso.
3. Entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, l'Appaltatore provvede alla presa in carico del veicolo e provvede a quantificare la spesa nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di aggiudicazione; entro il termine di due giorni lavorativi successivi, redige un dettagliato preventivo di spesa da inviare al seguente indirizzo: autoparco@regione.campania.it.
4. Il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.
5. Le lavorazioni da preventivare sono quelle previste dalla casa costruttrice necessarie a garantire la funzionalità del mezzo come desumibili dal libretto di uso e manutenzione e dal libretto dei service di ciascun veicolo. Il preventivo deve, pertanto, riportare in modo chiaro la descrizione dell'intervento necessario, con l'indicazione dei pezzi di ricambio e relativi prezzi applicando la scontistica prevista in sede di gara, i tempi della lavorazione, il prezzo finale.
6. Eventuali lavorazioni opportune e non strettamente necessarie devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione contraente.

7. Al momento della preparazione meccanica dei veicoli per l'invio a revisione periodica ed in ogni altro caso in cui la spia motore (check engine), quella dell'ABS, dell'airbag o delle emissioni rilevassero un malfunzionamento restituendo uno o più codici errore, l'Appaltatore segnalerà al DEC la necessità di eseguire la diagnosi elettronica, quotandola secondo i valori di mercato; il servizio sarà autorizzato dalla SA ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10.
8. A seguito dell'approvazione del preventivo di spesa, a far data dalla sottoscrizione di contratto attuativo conforme al modello allegato (all.4), trasmesso via PEC oppure mediante software gestionale, l'Appaltatore provvede ad eseguire i lavori.
9. L'Appaltatore si impegna ad attivarsi immediatamente e, comunque, non oltre i due giorni successivi, per adempiere agli obblighi di capitolato ed a fornire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.
10. Effettuato l'intervento, provvede alla restituzione del veicolo entro il giorno lavorativo successivo.
11. Qualora nel corso dell'intervento emerga la necessità di eseguire lavori non autorizzati, diversi o ulteriori, l'appaltatore dovrà compilare un preventivo suppletivo da sottoporre al responsabile tecnico regionale al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ulteriore lavoro. Nulla è corrisposto per l'esecuzione di lavori o sostituzione di pezzi non preventivamente autorizzati.
12. Qualora l'Amministrazione contraente non approvi il preventivo di spesa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso, esso perde la propria validità e tale circostanza viene

interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione contraente all'acquisizione delle prestazioni oggetto del preventivo.

13. Il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 12.
14. È compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del servizio, che dovranno essere comunicate al Referente designato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 16, entro e non oltre dieci giorni solari successivi alla consegna.
15. Quando, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.
16. Quando, in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.
17. Per gli interventi da eseguire presso l'autofficina, l'Appaltatore dovrà garantire l'operatività della stessa nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
18. La manutenzione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard

previsti dai Tempari ufficiali delle case costruttrici vigenti.

19. Tutte le operazioni relative all'intero processo di lavorazione devono essere gestite mediante apposito software fornito dall'appaltatore, che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione, alla configurazione e alla manutenzione, unitamente al manuale d'uso in lingua italiana.
20. Il software dovrà consentire alla stazione appaltante di effettuare il controllo e le azioni autorizzative dei vari step di processo e di ottenere report riepilogativi sugli interventi effettuati.
21. L'appaltatore dovrà redigere una scheda di manutenzione relativa ad ogni veicolo, che dovrà contenere:
 - la descrizione dell'automezzo (tipo, marca, modello, cilindrata, anno);
 - i chilometri percorsi al momento della presa in carico e ad ogni singolo intervento;
 - gli interventi effettuati, specificando, per ognuno di essi, la data dell'autorizzazione, la data e la descrizione e il costo dell'intervento eseguito, le ore di manodopera;
 - il programma di manutenzione degli interventi a scadenza programmata.
22. Le schede dovranno essere rese disponibili mediante apposita sezione all'interno del software di gestione.
23. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici, salva l'ipotesi di documentata impossibilità, dovuta ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.

L'appaltatore, alla stipulazione dell'Accordo Quadro, dovrà mettere a disposizione della SA, a propria cura e spese, i vigenti tempari ufficiali delle case costruttrici. In caso di aggiornamento dei tempari sarà onere dell'appaltatore, a propria cura e spese, trasmetterli tempestivamente.

24. Gli interventi di recupero e traino in officina degli autoveicoli, di cui all'art. 11 del Capitolato, dovranno essere garantiti tutti i giorni (feriali e festivi) 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, applicando le tariffe migliorative offerte in sede di gara sulle tariffe ACI per i non soci. La richiesta, al di fuori dei giorni e degli orari di cui al precedente periodo, dovrà essere attivata a mezzo di chiamata telefonica alla centrale operativa indicata dall'appaltatore.
25. Per gli interventi di riparazione in loco, l'appaltatore provvede a raggiungere il luogo in cui si trova l'automezzo o attrezzatura, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta da parte dell'Amministrazione e ad eseguire il preventivo di spesa. Qualora non sia possibile effettuare la manutenzione in loco, il veicolo, l'automezzo o attrezzatura deve essere ritirato dall'appaltatore, che provvede ad effettuarne la manutenzione sempre entro i medesimi termini e modalità.
26. Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.
27. Le prestazioni in cui si esplicano i servizi dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte, in armonia con le attività svolte negli ambienti delle sedi regionali. La Società dovrà, pertanto, rispettare le regole, gli usi e gli orari stabiliti per non arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività consiliare ed amministrativa della Giunta

Regionale della Campania.

28. Attesa l'esigenza inderogabile di garantire la continuità dell'attività istituzionale della Regione Campania in condizioni di sicurezza, la Società in caso di sciopero o di agitazione sindacale, comunque incidente sul tempestivo, pieno e corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà, nel rispetto degli interessi sindacali connessi al diritto di sciopero:

- far pervenire al D.E.C. comunicazione scritta dell'inizio dello stato di agitazione entro 8 ore dal momento in cui ne ha avuto notizia dalle organizzazioni sindacali;
- predisporre, ove possibile, un servizio sostitutivo e garantire comunque la presenza del 50% dell'organico previsto per le attività ordinarie, al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale;
- mettere in atto tutte le attività indispensabili a garantire la sicurezza delle attrezzature per tutta la durata dello stato di agitazione e dell'eventuale sciopero;
- mettere in atto tutte le attività e le contromisure indispensabili ad evitare o a rendere minimo il danno a carico della S.A. per tutta la durata dello stato di agitazione, e ciò senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- porre l'Amministrazione nelle condizioni più idonee a soddisfare le esigenze di lavoro nel periodo interessato.

29. Salvo quanto disposto al comma precedente del presente articolo, e senza pregiudizio dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 12,

qualora la Società aggiudicataria non dia corso alla esecuzione del servizio, anche dopo l'assegnazione di un eventuale termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. Il maggiore onere sopportato dall'Amministrazione sarà a totale carico della Società aggiudicataria.

30. Nel caso di violazione delle norme e degli obblighi previsti dai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10.
31. La Società deve assicurare che i propri dipendenti tengano un contegno consono all'ambiente in cui operano e rispettino le norme del codice di comportamento. In particolare, su richiesta dell'Amministrazione, la Società aggiudicataria dovrà esigere dai propri dipendenti il rispetto di norme quali il "divieto di accesso" in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dell'Amministrazione medesima.
32. La Società è, altresì, tenuta a fornire e far indossare al personale apposite divise e calzature, la cui foggia è da concordare con la DEC.
33. La Società è tenuta a sostituire il personale momentaneamente impossibilitato ad operare al fine di garantire la continuità del servizio e del monte ore di lavoro previsto.
34. La stessa è, altresì, tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni del DEC e dei responsabili dei magazzini e centri logistici di smistamento regionali presso i quali il personale viene assegnato.

35. La Società dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza da questa predisposte, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio della Regione Campania.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il valore complessivo dell'appalto è pari a Euro 2.081.967,21, oltre IVA al 22% pari ad Euro 458.032,79, da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione. Il valore è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 da esso derivante.
2. Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI).
3. Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione dalla società nella prima fattura utile.
4. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: Y3KV9S
5. Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascuna sede e dovrà essere precisato il seguente CIG:
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dalla Società anche ai fini della tracciabilità finanziaria.
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.
9. Resta inteso che:
 - L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite;
 - I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari indicati nella offerta economica presentata per ciascuna tipologia di prodotto, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D.lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi;
10. Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto rappresenta il frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze

dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione contraente, che non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.

11. La società dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino alla concorrenza del plafond contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.
12. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta, determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, risultanti dai ribassi percentuali offerti sulla manodopera e le lavorazioni, secondo la seguente tabella:

Fattore ponderale	SERVIZIO		BASE DI GARA € 2.081.967,21	Ribasso ...%
30	manodopera	manodopera ordinaria	€ 24,48/h	
		manodopera specializzata	€ 50/h	
				Ribasso ...%
70	lavorazioni	ricambi	Listini ufficiali	
		soccorso, recupero e traino in officina degli automezzi	Listino ACI per non soci	
		lavaggio veicoli	25 €	
		lavaggio mezzi pesanti	40 €	

Art. 8 - Revisione dei prezzi e modifiche del contratto

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante,

sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.

2. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente accordo quadro è riconducibile al - CPV 50100000-6 "Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse", cui corrisponde l'indice dei Prezzi al Consumo - ECOIPOP 0723 "riparazione e manutenzione mezzi di trasporto privato".
4. La Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
6. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato

dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

7. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si applica al contratto quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.
9. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste, dovesse riscontrare la necessità di servizi nuovi, tali da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una quotazione per il servizio e la quantità richiesta.
10. Qualora la richiesta di un nuovo servizio e la relativa quotazione siano ritenute corrette e congrue da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore procederà, su richiesta della stessa, a dare esecuzione al servizio senza necessità di modifiche al contratto.

Art.9 - Cauzione

1. La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria pari al 2 % dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro.
2. Tale polizza, attivabile entro quindici giorni a prima richiesta e senza eccezioni, deve escludere espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, nonché il termine di decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs 36/2023, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni è esclusa la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea a valere sul presente accordo quadro, in ragione dell'alta frequenza degli affidamenti e dell'esiguità dei relativi importi.
5. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dalla Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art.10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il

contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, previa necessaria comunicazione alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere a mezzo PEC, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle seguenti ipotesi:

- provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
- verificarsi di una delle situazioni di cui all'**articolo 94, comma 1**, che ne avrebbero determinato l'esclusione dalla procedura di gara, oppure decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo

contrattuale);

- verificarsi delle condizioni di cui all'art. 59, comma 5bis, D. Lgs. 36/2023;
- accertata violazione, da parte della società aggiudicataria, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione delle modalità cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto in violazione degli artt. 119 e 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023;
- violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

3. La risoluzione del contratto nei casi succitati, comunicata all'appaltatore a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione.
4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestati all'appaltatore

dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, il contratto s'intenderà risolto ex art. 1454 del c.c.

5. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte della società aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice degli appalti D.l.vo n. 36/2023.

Art. 11 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.
2. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di

quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.

4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Nel caso in cui sia l'Appaltatore a recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante - oltre all'escussione della cauzione definitiva - si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione dell'Appalto.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

1. La Società è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di manutenzione di automezzi ed attrezzature di proprietà della Giunta Regionale della Campania.
2. Il mancato rispetto di una delle clausole previste nel presente contratto e nel capitolato comporta l'applicazione di penali variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
3. In caso di ritardo rispetto ai termini perentori indicati al precedente art. 6, l'Amministrazione contraente applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1,5 per mille dell'importo delle lavorazioni.
4. Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore comunque non imputabili all'Appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto all'Amministrazione contraente, cui dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari ai fini

dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di rispettare i tempi stabiliti.

5. L'Amministrazione contraente si riserva di applicare altre penalità in misura variabile tra 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo in tutti i casi oggettivamente riscontrati di mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato o di inadempimenti contrattuali.
6. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento, la Stazione appaltante applicherà una penale nella misura massima dell'1,5 per mille per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 10 e con le modalità di cui al comma successivo.
7. L'Amministrazione appaltante prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la società aggiudicataria, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
8. Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società aggiudicataria non ottemperi a

quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.

9. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
10. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari, salva la risoluzione di diritto dell'accordo e degli atti attuativi:
 - qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie

descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

11. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. per le Risorse Strumentali - U.O.S. 203.02.02 – Affari Generali, Utenze, Autoparco, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

13. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 13 - Clausola di Manleva e polizza RCT

1. La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Per eventuali danni, arrecati a persone, suppellettili e cose, derivanti dall'esecuzione del servizio di manutenzione di automezzi ed attrezzature di proprietà della Giunta Regionale della Campania, la Società ha stipulato con la compagnia assicurativa ..., polizza di Responsabilità Civile verso Terzi n. ..., scad. .../.../....

Art. 14 - Obblighi sociali

1. La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Nel rispetto dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023 e dei principi dell'Unione europea, si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato.
3. Resta inteso che tra il personale dipendente della Società e la Regione Campania non può ravvisarsi alcun rapporto di lavoro subordinato

Art. 15 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

1. Ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al

rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

2. Nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, la società si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Se la società ha indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, deve comunque garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e prima di procedere all'aggiudicazione deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.
2. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'U.O.S. 203.02.02 della D.G. per le Risorse Strumentali e ai

Funzionari della D.G per le Risorse Strumentali, con funzioni di R.U.P. e D.E.C., all'uopo incaricati.

3. Il servizio sarà eseguito sotto indicazioni del D.E.C. all'uopo nominato, il quale potrà impartire ordini di servizio e chiedere, alla Società l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non svolgessero il loro dovere.
4. Ai sensi dell'art. 116, D. Lgs 36/2023 e dell'all. II.14, è compito del DEC procedere entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione alla verifica di conformità al fine di accertare, anche mediante controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
5. La società dovrà comunicare, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo ed i recapiti (telefono e posta elettronica) di una o più persone fisiche reperibili dalle ore 8:00 alle ore 17:00, festivi esclusi, nel ruolo di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio e del coordinamento del personale impiegato nell'appalto.
6. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di

idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio.

7. In caso di temporanea assenza del personale designato ed al fine di scongiurare eventuali disservizi, l'Appaltatore dovrà comunicare – possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza – il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituirlo.
8. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono effettuate ad ogni effetto direttamente alla Società. In caso di impedimento o ferie del Referente, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione al D.E.C., nei termini di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.
9. Sarà cura del D.E.C., con l'ausilio di funzionari, referenti per le singole strutture interessate al presente appalto, effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente contratto.
10. Il D.E.C., coadiuvato per il controllo da referenti di struttura, provvederà a verificare eventuali disservizi, con conseguente applicazione delle penali di cui al succitato art. 12.

Art. 17 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

1. Il soggetto affidatario dell'Appalto esegue in proprio il servizio previsto nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.
2. È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.

Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

3. Al fine di limitare l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali e preservare un miglior grado di sicurezza a tutela dei lavoratori, oltre che per scongiurare il decadimento qualitativo, la prestazione del servizio in appalto può essere subappaltata ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.
4. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o il ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
7. È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 1260, comma 2 del c.c.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3. La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.
5. La Società deve adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi

previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie e Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

2. La Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
3. La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

1. La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

1. I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal R.U.P., Viviana Elia, nominato con Decreto Dirigenziale n. 81 del 20.11.2025 e, per la Società, dal Legale rappresentante

-
2. Il D.E.C. per la Regione è Lucia Testa, nominata con Decreto Dirigenziale n. 81 del 20.11.2025 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali.
 3. Per la Società il Coordinatore del servizio è:
.....
 4. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

REGIONE: provveditorato@pec.regione.campania.it

SOCIETÀ:

Art. 28 - Imposte e spese

1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, per l'importo di € 250,00, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs.

36/2023.

ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 2° comma, Codice Civile, il Sig. _____, legale rappresentante della Società, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ..., dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

art. 10 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);

art. 11 (Recesso);

art. 13 (Clausola di manleva);

art. 22 (Controversie e Foro competente).

Se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005

n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Negli altri casi:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n..... pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).